

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1966-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SPETIČ)

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(V. Stampato Camera n. 3829)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo in oggetto, che si muove in una linea volta a favorire lo sviluppo economico della zona di Trieste, è destinato a rappresentare il punto di partenza per l'intensificazione dei rapporti economici tra l'Italia e l'Ungheria e sarà seguito da altre iniziative aventi lo stesso scopo quali l'apertura a Trieste di una rappresentanza delle Ferrovie ungheresi, l'ampliamento a tutto il centro Europa, Ungheria compresa, della competenza territoriale della nostra rappresentanza dell'Ente ferrovie dello Stato a Vienna e la stipula di accordi tra i due Enti ferroviari.

L'accordo consente alle merci ed alle aziende ungheresi di operare nel porto franco di Trieste, graduando all'incremento dei traffici anche la politica tariffaria del trasporto su rotaia. In merito va segnalato che in seguito ai fatti del 1956 l'Ungheria, ma indirettamente anche lo stesso porto di Trieste, vennero penalizzati da sanzioni tariffarie molto pesanti che hanno dirottato su Fiume e nei porti bulgari gran parte del traffico merci ungherese.

Oggi la caduta della cortina di ferro, la tendenza all'integrazione dei paesi centro-europei, la loro apertura verso Occidente, rendono necessario un nuovo approccio che ben viene interpretato da questo Accordo che la Commissione affari esteri ha giudicato all'unanimità positivamente. Essa ha anche fatto proprie le raccomandazioni del relatore al Governo affinché si sappia approfittare dei grandi cambiamenti e delle prospettive - fino a ieri impensabili - che si stanno aprendo per adeguare tutti i possibili strumenti internazionali alle necessità emergenti al fine di un rilancio del ruolo di cooperazione del Nord-Est d'Italia verso l'Europa centro orientale.

In questa ottica sarebbe auspicabile che il Governo adottasse accordi del tipo di quello in esame anche con altri Paesi dell'Est europeo quali, ad esempio, la Cecoslovacchia e la Polonia.

Con questo auspicio la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di voler autorizzare la ratifica di questo Protocollo.

SPETIČ, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

13 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

12 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il rimborso all'Ente ferrovie dello Stato delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 5 del protocollo, valutato in lire 525 milioni per l'anno 1990, lire 550 milioni per l'anno 1991 e in lire 575 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali». A decorrere dall'anno 1993 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.